

**Procedimento 7/Corte Fipm/2025
Decisione n. 7/2025**

CORTE FEDERALE D'APPELLO
Federazione Italiana Pentathlon Moderno

Composta dai Signori:

PRESIDENTE, Notaio CARMEN CECERE

CONSIGLIERE, Prof. Avv. CRISTIANO CUPELLI

CONSIGLIERE, Notaio VINCENZO PAPI

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento 7/Corte FIPM/2025 sul reclamo proposto dalla KINGS&QUEENS A.S.D. per la riforma della decisione n. 9/Fipm/2025 del Tribunale Federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno in data 12 settembre 2025.

Visto il reclamo ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Udita la relazione della dr.ssa Carmen Cecere, relatrice nella Camera di Consiglio in data 6 ottobre 2025;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo notificato il 1 ottobre 2025 la KINGS&QUEENS A.S.D. ha impugnato la decisione del Tribunale Federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno n. 9/Fipm/2025 assunta in data 12 settembre 2025 con la quale era stato dichiarato inammissibile in ricorso presentato dalla medesima A.S.D. avverso la Delibera del Commissario Straordinario FIPM n. 23 del 1 settembre 2025.

Con tale reclamo, in particolare, la KINGS&QUEENS A.S.D., ha richiesto a Codesta Corte, ritenuto sussistente la legittimazione attiva *ex art. 6.1.6. cit.* della reclamante, in via preliminare di accogliere il reclamo con qualsiasi statuizione; in subordine di annullare l'indizione dell'Assemblea FIPM del primo settembre 2025, preclusiva per il computare le successive

**Federazione Italiana
Pentathlon Moderno**

00189 ROMA
Via Vitorchiano 113/115
Tel. 06 91516800
C.F. 97015820588
P.I. 04257001000

5

manifestazioni della stagione 2025 ai fini dei requisiti per esprimere il diritto di voto, affinché sia permesso alle società di potersi iscrivere regolarmente ed alla reclamante di essere rimessa in termini per esprimere il proprio diritto di voto, nella denegata ipotesi del menzionato e recente cambio ermeneutico dei requisiti; per l'effetto disporre l'inserimento della società reclamante nella composizione dell'elettorato attivo con conseguente ordine di rettifica della tabella di attribuzione dei voti per il numero di voti spettanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo deve essere respinto per intempestività dello stesso.

Secondo quanto previsto dal vigente regolamento CONI per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive (art. 1 lett. d)) le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre appello innanzi alla Corte Federale d'Appello. L'appello deve essere proposto a mezzo pec entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado.

Ciò premesso, risulta a questo Collegio che la decisione di primo grado assunta in data 12 settembre 2025 sia stata pubblicata e comunicata alle parti il 13 settembre 2025.

Pertanto, il reclamo su cui questa Corte deve giudicare proposto il 1 ottobre 2025 non può essere accolto perché spiegato oltre il termine (perentorio) come sopra fissato dal vigente regolamento.

Né può prendersi in considerazione la circostanza che il reclamo era stato in precedenza inviato dall'ASD reclamante e ad un indirizzo pec (organigiustizia@pec.fipm.it) diverso da quello indicato nell'avviso di convocazione che risulta essere - invece - organigiustizia.fipm@pec.it in data **17 settembre 2025**.

Questo Collegio, oltre ad evidenziare che anche tale invio sia avvenuto oltre il termine perentorio di tre giorni dalla comunicazione della decisione, ritiene di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale dominante secondo il quale l'errore nell'invio della PEC non giustifica la rimessione in termini se era evitabile con l'ordinaria diligenza.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello respinge il reclamo e manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per tutti i conseguenziali adempimenti.

PRESIDENTE, Notaio CARMEN CECERE (estensore).

CONSIGLIERE, Prof. Avv. CRISTIANO CUPELLI

CONSIGLIERE, Notaio VINCENZO PAPI

Roma, lì 6 ottobre 2025